

N. R.G. 2314/2019



TRIBUNALE DI TRIESTE

SEZIONE CIVILE

Il Giudice designato

nel procedimento promosso con proposta di piano del consumatore ai sensi dell'art. 9 L. 3/2012, depositata il 18.7.2019

da

██████████ rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Greblo del Foro di Trieste

a scioglimento della riserva di cui al verbale d'udienza del 17.12.2019

ha pronunciato il seguente

DECRETO

1. ██████████ ha presentato una proposta di piano del consumatore (successivamente integrata, in data 11.9.2019, a seguito del decreto dd. 27.8.2019), che prevede la cessione ai creditori, per cinque anni, delle somme relative alle entrate derivanti dallo svolgimento della propria attività lavorativa. In particolare, la ricorrente ha proposto che per ciascuno dei primi due mesi sia destinata la somma di Euro 452,45 all'immediata e integrale soddisfazione dei creditori privilegiati ██████████ ██████████ S.p.a. (totali Euro 904,90), e per i successivi 58 mesi venga destinata la somma di Euro 400,00, per complessivi Euro 23.200,00, che consentirà il pagamento integrale delle spese di procedura (Euro 1.910,66, oltre oneri di legge, quale compenso dell'O.C.C.), e quello parziale (per una percentuale complessiva del 25,35%) dei debiti chirografari, con distinzione del trattamento riservato ad ██████████ S.p.a. (32,23%) da un lato, in ragione della posizione giuridica ed economica differenziata rispetto agli altri creditori chirografari, per essere il suo credito assistito da cessione volontaria del quinto dello stipendio accettata



dal datore di lavoro, e agli altri creditori chirografari dall'altro, ai quali è proposta una percentuale del 24,48%.

2. Fissata, con decreto dd. 13.9.2019, udienza ex art. 12 *bis* L. 3/2012 al 12.11.2019, comunicata dall'O.C.C. ai creditori la proposta, si è costituita [REDACTED] Banca S.p.a. opponendosi alla omologazione. Il rigetto della domanda della [REDACTED] è stato pure richiesto da [REDACTED] S.r.l. quale procuratrice di [REDACTED] S.r.l., con memoria trasmessa all'O.C.C. e da questi depositata all'udienza.

Assegnato alla ricorrente termine per l'esame della memoria di costituzione della creditrice e replica, in esito all'udienza del 17.12.2019 il procedimento è stato riservato in decisione.

3. Va preliminarmente ribadito che, come già osservato nel decreto di fissazione di udienza, la proposta soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 L. 3/2012; non sono inoltre emersi, neppure nelle more del procedimento di omologazione, atti in frode ai creditori; è stato infine instaurato, a cura dell'O.C.C., il contraddittorio con i creditori.

Pure incontestata, e documentata, è la qualità di consumatore della debitrice.

4. Ciò premesso, si osserva che nel giudizio di omologazione del piano del consumatore il giudice è chiamato, in primo luogo, a verificare la "fattibilità del piano", da intendersi quale ragionevole previsione che i valori dell'attivo siano idonei a soddisfare nella misura indicata nel piano i creditori, tenuto conto dell'esistenza di eventuali causa di prelazione.

Al riguardo, l'attivo destinato ai creditori è costituito dalla quota parte dello stipendio mensile percepito dalla ricorrente quale dipendente dell' [REDACTED]

[REDACTED] di Trieste con mansioni di [REDACTED] la fattibilità è adeguatamente fondata quindi sull'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, in particolare, sulla sua natura di contratto a tempo indeterminato.

Non sono previsti nel piano "crediti impignorabili", né "crediti di cui all'articolo 7, comma 1 terzo periodo" (tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, Iva, ritenute operate e non versate), di cui debba essere assicurato, ex art. 12 *bis*, III comma L. 3/2012, il pagamento integrale.

5. [REDACTED] S.r.l. e [REDACTED] Banca S.p.a. hanno invece contestato l'esistenza del requisito della c.d. meritevolezza.



5.1 Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione spiegata da [REDACTED] S.r.l. per un duplice ordine di ragioni.

L'opposizione all'omologazione del piano del consumatore introduce un procedimento che, pur svolgendosi nelle forme camerale, ha natura contenziosa, risultando le parti (debitore – creditore) portatrici di interessi contrapposti. Risulta pertanto necessario che la parte stia in giudizio con il ministero di difensore, secondo la norma generale di cui all'art. 82, III co. c.p.c., precetto nella specie non rispettato da [REDACTED] S.r.l., la cui memoria appare sottoscritta dal suo amministratore unico e legale rappresentante.

Ulteriormente, si rileva che la memoria neppure può considerarsi ritualmente introdotta nel giudizio, non essendo stata depositata (telematicamente o in modalità cartacea) all'interno del fascicolo d'ufficio, ma trasmessa direttamente all'O.C.C., che l'ha a propria volta esibita in fotocopia all'udienza del 12.11.2019.

5.2 [REDACTED] Banca S.p.a. ha censurato come non effettive le giustificazioni addotte dalla [REDACTED] ai fini dei plurimi accessi al credito, evidenziato il numero (12) del tutto sproporzionato dei rapporti di finanziamento contratti dalla ricorrente nell'arco temporale di 9/10 anni (2005/2014) con diversi intermediari; ha inoltre ricondotto il sovraindebitamento al soddisfacimento di esigenze di carattere voluttuario, in misura non proporzionata alla capacità di rimborso, attesa l'idoneità del reddito da lavoro percepito dalla [REDACTED] a soddisfare le necessità di mantenimento proprie e del figlio nato nel 1994.

6. Ai fini del giudizio sulla meritevolezza, deve accertarsi se il consumatore abbia assunto i propri debiti senza la ragionevole prospettiva di poterli adempiere ovvero senza aver determinato colposamente il sovraindebitamento (art. 9, III co. L. 3/2012).

6.1 Si osserva che, come rilevato dall'O.C.C., sino al 2011 la situazione debitoria risultava sostanzialmente compatibile con il livello reddituale della ricorrente, il cui stipendio mensile era idoneo ad assicurare l'adempimento degli obblighi di rimborso delle rate mensili relative ai finanziamenti contratti con [REDACTED] Banca nel 2006 (identificato dal n. 800004191263) per Euro 11.618,41 ai fini dell'acquisto (da reputarsi non voluttuario, tenuto conto del bene, non di pregio e destinato a soddisfare necessità primarie, che ne costituiva oggetto) di un'autovettura, e con [REDACTED] (mediante rinegoziazione di un primo prestito, per l'effetto



estinto, di Euro 8.397,39 e accensione di uno nuovo per Euro 11.000,00¹, e stipulazione di un nuovo contratto di finanziamento di Euro 5.500,00²).

Tra il 2010 e il 2011 tali plurimi debiti vennero consolidati in un unico rapporto, stipulato inizialmente per Euro 26.000,00 e quindi rinegoziato per Euro 30.000,00 con [REDACTED] con conseguente obbligo di rimborso mensile ammontante a Euro 404,00 pari a circa il 23% dello stipendio lordo allora percepito, misura da reputarsi sostenibile, in assenza - all'epoca - di ulteriori uscite di importo significativo, e tenuto conto della situazione lavorativa della debitrice, nelle more trasferita presso il servizio [REDACTED] che, comportando lo svolgimento di turni notturni e festivi, le assicurava un più vantaggioso trattamento economico.

6.2 Peraltro, dal 2010 sopravvennero due circostanze, non imputabili alla ricorrente, che determinarono una prima riduzione delle sue condizioni economiche e, conseguentemente, della capacità di rimborso della rata mensile, costituite dalla cessazione, da parte dell'ex marito, della corresponsione dell'assegno di mantenimento di Euro 300,00 in favore del figlio, divenuto maggiorenne, ma non economicamente indipendente, e dell'aumento del canone di locazione della casa di abitazione, passato dagli iniziali 84,48 Euro del 2005 ai 317,39 Euro del 2010.

6.3 Quanto ai successivi finanziamenti contratti dalla [REDACTED] parte risulta giustificata dalla necessità di far fronte a spese necessarie, in quanto relative a cure sanitarie (contratto n. 11951730 concluso nel 2013 con [REDACTED] per Euro 10.000,00, importo destinato al pagamento di spese odontoiatriche straordinarie, delle quali è stata allegata fattura all'O.C.C.), e, parzialmente, ai canoni di locazione della casa di abitazione (contratto con [REDACTED] stipulato nel giugno 2014 per Euro 6.881,78, n. 523282; il dott. [REDACTED] dà conto del pagamento, nel periodo, di "alcuni canoni di locazione", v. pag. 4 della relazione). Per altra parte, riguardante i contratti sottoscritti nel 2012 con [REDACTED] (n. 42464 per Euro 16.502,68, dichiaratamente per far fronte a "cure non previste"; n. 13142137 per Euro 20.000,00; facilitazione n. 5267766029700419 per chiudere l'esposizione di una carta di credito nel frattempo accumulatasi per € 3.988), non sono stati forniti, all'infuori

¹ n. 2762976

² n. 3178506



dell'importo di Euro 990,00 per spese straordinarie per la riparazione dell'autovettura, giustificativi di spesa.

Peraltro, dagli accertamenti svolti dall'O.C.C. attraverso l'esame degli estratti conto bancari, emerge come la debitrice abbia *"ridotto al minimo le spese imprescindibili (quali affitto, utenze ecc.)"* (pag. 5 della relazione), godendo di *"un tenore di vita compatibile con le entrate registrate nel conto..."*, e non effettuando *"spese per acquisti di beni mobili o immobili di importi rilevanti o eccedenti le sue possibilità (gli addebiti risultano in gran parte tracciabili, salvo alcuni prelievi in contanti – solo 2 di importo di una qualche significatività: € 2.000 in data 7/9/2018 ed € 1.000 in data 27/12/2018, qualche giorno dopo l'accredito della tredicesima)"* (pag. 11).

6.4 La destinazione di (quantomeno) parte dei finanziamenti contratti al soddisfacimento di esigenze di vita primarie, e il tenore di vita avuto dalla ricorrente - elementi apprezzati alla luce del *favor debitoris* cui è ispirata la normativa di cui alla L. 3/2012, volta a evitare la possibile esposizione a fenomeni di usura e a favorire il recupero della capacità economico-patrimoniale e il reinserimento nel tessuto economico-produttivo - consentono di escludere che il ricorso al credito sia stato posto in essere senza la ragionevole prospettiva di poter adempiere alle obbligazioni contratte, o che il sovraindebitamento sia stato colposamente determinato, tenuto conto - a tale ultimo riguardo - del peggioramento delle condizioni economiche della debitrice provocato dal dovere la stessa far fronte in modo esclusivo al mantenimento del figlio, dal rilevante aumento dell'ammontare del canone di locazione, e infine dalla riduzione dello stipendio determinata dall'impossibilità - per ragioni di salute - di continuare a svolgere le mansioni presso il servizio [REDACTED] (v. doc. 3 allegato alla domanda).
Va pertanto respinta l'opposizione di [REDACTED] Banca S.p.a..

7. Sussistendo quindi tutti i requisiti previsti dall'art. 12 *bis* L. 3/2012, va omologato il piano del consumatore proposto da [REDACTED]

P.Q.M.

Il Giudice

visto l'art. 12 *bis* L. 3/2012

- dichiara inammissibile l'opposizione proposta da [REDACTED] S.r.l.;



- rigetta l'opposizione proposta da [REDACTED] Banca S.p.a.;
- omologa il piano del consumatore proposto da [REDACTED]
- dà atto che, ai sensi dell'art. 12 *ter* L. 3/2012, dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni cautelari, né azioni esecutive individuali, né possono essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano;
- dispone la pubblicazione, a cura dell'O.C.C., del presente provvedimento, sul sito internet del Tribunale di Trieste per 30 giorni;
- dispone che il dott. [REDACTED] presenti un rapporto riepilogativo con cadenza semestrale.

Si comunichi alle parti costituite e al dott. [REDACTED]

Trieste, 02/01/2020

Il Giudice
dott. Daniele Venier

